



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA

ORDINANZA

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia

VISTA la nota prot. 0009621 in data 12/08/2022, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, ha informato che, con istanza prot. n. 978 in data 05.08.2022, l'R.T.I. SALES S.p.A. (mandataria) e FINCOSIT S.r.l. (mandante) appaltatore dei lavori riguardanti il "Porto di Civitavecchia - primo Lotto Funzionale Opere Strategiche – (Il Stralcio): Banchinamento Darsena Servizi", ha avanzato istanza al fine di utilizzare la banchina n. 25 Nord e l'antistante specchio acqueo, per la prefabbricazione dei cassoni da destinare al banchinamento della darsena servizi;

VISTA la nota prot. 0010567 in data 12/09/2022 con la quale la stessa Autorità di Sistema ha autorizzato l'occupazione delle aree a terra ed ha inviato la nota n. 1139 in data 07.09.2022 con cui la SALES S.p.A. ha indicato, con apposita planimetria, lo specchio acqueo da destinare all'attività di prefabbricazione dei cassoni;

CONSIDERATO che si rende necessario, come richiesto dalla stessa Autorità di Sistema Portuale, emettere Ordinanza di interdizione dello specchio acqueo interno al "dente" posto all'estremità della banchina 25 nord, come indicato nella planimetria allegata, parte integrante del presente provvedimento, al fine di consentire alle citate Società di dare corso alle attività di cantierizzazione, nonché all'ormeggio del bacino galleggiante di prefabbricazione denominato "LAVINIA" (iscritto al nr. di matricola GE 8890 della Capitaneria di Porto Genova – R.I.Na 78301) ed opere annesse;

CONSIDERATO che la presente Ordinanza ha la finalità di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità durante l'esecuzione dei lavori;

VISTA la propria Ordinanza n. 14/2003, emessa in data 31/03/2003, con la quale è stato approvato il *"Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia"* e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTA** la legge 28/01/1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 61, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942, n. 327 nonché gli artt. 59 e 524 e del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 15/02/1952, n. 328,

RENDE NOTO

che con decorrenza immediata, e fino a termine dei lavori, la R.T.I. SALES S.p.A. (mandataria) e FINCOSIT S.r.l. (mandante), con sede in via Nizza, 11 – 00198 Roma, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, daranno corso all'ormeggio del bacino galleggiante per la prefabbricazione dei cassoni cellulari in cemento armato denominato "LAVINIA", nel punto posto all'estremità nord della banchina n. 25, del porto di Civitavecchia. Le stesse società procederanno, per quanto di competenza, a realizzare le opere provvisorie necessarie all'ormeggio, compresa l'installazione di un corpo morto in calcestruzzo (poggiato sul fondale) a distanza di sicurezza dal bacino, così come evidenziato nella planimetria allegata facente parte integrante della presente ordinanza.

ORDINA

Articolo - 1

Con decorrenza immediata e fino al termine dei lavori, lo specchio acqueo prospiciente il molo di sottoflutto della banchina n. 25 nord, delle dimensioni di circa 97,00 m. x 61,00 m., - meglio indicato nella planimetria allegata facente parte integrante della presente Ordinanza -, sarà destinato all'ormeggio del bacino galleggiante "LAVINIA"; nel predetto specchio acqueo è interdetto il transito di navi o natanti e qualsiasi altra attività non compatibile con i lavori di che trattasi.

La Capitaneria di porto di Civitavecchia, valutate le circostanze, potrà autorizzare di volta in volta l'ingresso e l'ormeggio nella predetta area di unità navali.

Le cennate Società dovranno mantenere costanti contatti con il Nucleo Nostromi e con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia (Canali 14/16 VHF) e comunicare il transito e/o l'ormeggio dei mezzi da lavoro per il caricamento/stoccaggio temporaneo dei cassoni cellulari,

Articolo - 2

I lavori di posa dei cassoni cellulari e la movimentazione nella zona operativa dei mezzi impiegati dovranno essere effettuati in maniera tale da non intralciare le normali operazioni portuali. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate oltre le prescrizioni generali in materia di sicurezza dei lavoratori, anche le disposizioni particolari, discendenti dal D.Lgs 81/2008 e ss.sm.ii.. I mezzi nautici di lavoro e di appoggio oltre all'osservanza di cui alla regola 27/d delle norme per prevenire gli abbordi in mare, devono essere dotati di apparecchio VHF/FM per effettuare l'ascolto sui canali 14 e 16, e attenersi alle disposizioni, che verranno impartite di volta in volta dalla Capitaneria di porto di Civitavecchia.

Articolo - 3

Durante lo stazionamento dei mezzi d'opera e le relative operazioni che andranno a realizzarsi, tutte le unità navali in manovra in adiacenza ai predetti specchi acquei, dovranno ridurre l'andatura a la velocità non superiore ai 3 nodi, tenendosi a debita distanza dalla zona di lavoro.

Restano ferme le disposizioni di cui all'Ordinanza n° 14/2003, in data 31 marzo 2003 e ss.mm.ii., nonché le prescrizioni della ColReg 72, per quanto concernente le manovre di avvicinamento alla zona interessata dai lavori,

Articolo - 4

In relazione al dispositivo di cui sopra, verrà posizionata in corrispondenza delle banchine destinate al caricamento dei materiali nonché nelle zone di intervento (aree di cantiere) la prescritta segnaletica stradale e di sicurezza, nonché idonee barriere di interdizione opportunamente segnalate anche in ore notturne.

La Società istante ha l'obbligo di predisporre un servizio di sicurezza a mezzo di una unità nautica d'appoggio, per l'assistenza ai lavoratori addetti, anche allo scopo di intervenire prontamente in caso di accidentale caduta a mare, nonché evitare che eventuali imbarcazioni in transito si avvicinino oltre il limite di sicurezza, nella zona e nelle ore di lavoro, avvertendo con immediatezza la Sala Operativa della Capitaneria di porto in caso d'infrazione.

Articolo - 5

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, a norma dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18/07/2005, n.171, qualora le violazioni siano commesse alla condotta di un'unità da diporto; negli altri casi si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, e inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

**IL COMANDANTE
C.A. (CP) Filippo MARINI**



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.